

## Palazzo Visconti la "Serata del Sessantennale" ANGAISA.



Nel 2016 ANGAISA festeggia i primi sessanta anni di attività: l'atto costitutivo dell'associazione risale infatti al 2 marzo 1956. Per celebrare degnamente questa importante ricorrenza, mercoledì 22 giugno si è tenuta a Milano, nella prestigiosa

sede di Palazzo Visconti, la "Serata del Sessantennale", riservata ai distributori associati e ai rappresentanti delle dieci aziende partner degli eventi e delle iniziative legati a questa importante ricorrenza associativa: Caleffi, Cristina Rubinetterie, Daikin, Danfoss, Ferrari, Junkers Bosch, Mapei, Marazzi, Samo e Tece Italia. All'evento hanno inoltre partecipato rappresentanti di enti e organizzazioni "amiche", docenti e consulenti di riferimento del settore idrotermosanitario e alcuni dei personaggi che, in passato, hanno dato un concreto contributo alla crescita dell'Associazione. La "Serata ANGAISA" è solo uno dei diversi appuntamenti e



delle iniziative legate al "Sessantennale" che stanno caratterizzando il 2016 e che culmineranno con il 18° Convegno nazionale ANGAISA (giovedì 1° dicembre, Milano – Palazzo Castiglioni) ●

## Soci

### Ammissione nuovi soci

Il 22 giugno scorso il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione delle seguenti aziende:

#### Soci ordinari:

- BAUTECHNIK S.r.l. (Bolzano – BZ)
- IDROEXPERT S.p.A. (Ravenna – RA)

#### Soci Sostenitori Industrie:

- SCARABEO CERAMICHE S.r.l. (Fabbrica di Roma – VT)
- SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.a. (Milano – MI)

#### Soci Sostenitori Gruppi:

- NEST GROUP RETE (Vedelago – TV)
- GSGL S.c.a.r.l. (Bologna – BO).

Vi riportiamo qui di seguito il profilo aziendale di SCARABEO CERAMICHE S.r.l. (Fabbrica di Roma – VT).

**SCARABEO CERAMICHE S.r.l.**  
(Fabbrica di Roma – VT)



La Scarabeo Ceramiche nasce nel 1974 per la produzione degli accessori per il bagno in porcellana. Nell'arco di un decennio si impone sul mercato, sia nazionale che internazionale, diventando un punto di riferimento per gli accessori. Alla fine degli anni '90 cambia totalmente la sua mission, inizia a produrre lavabi d'ar-

redamento. Avendo recepito i messaggi che arrivavano dai mercati ha iniziato la nuova avventura. Ha presentato una gamma di lavabi da appoggio di nuova concezione. Indubbiamente il mercato era stanco e aveva bisogno di nuove idee e di nuovi prodotti, questo ha permesso una immediata risposta affermativa. Si creò anche lo slogan "Far diventare il Lavabo il protagonista del Bagno" e c'è riuscita. Oggi alla vasta gamma di lavabi, circa 300, si sono affiancate varie serie di sanitari dalle linee sinuose. Il titolare Giovanni Calisti, affiancato dai figli Giampaolo e Fabrizio, è alla continua ricerca di nuove forme e di nuovo design, per differenziarsi dai propri concorrenti. Dedizione, perseveranza e continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno portato in breve tempo l'azienda ad avere importanti riconoscimenti nell'ambito del Design a livello internazionale, tra gli ultimi ricordiamo il Design Plus a Francoforte vinto per due edizioni consecutive, 2013 e 2015.

## Normative

### Ambiente



### Sistri. Aggiornati manuale operativo e procedure.

Publicati sul portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it) il Manuale Operativo Sistri e le Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda.

Dopo la pubblicazione del Decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (Gazzetta Ufficiale 24/05/2016, n. 120), entrato ufficialmente in vigore l'8 giugno scorso, sul portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it) sono stati pubblicati il Manuale Operativo Sistri (versione 1.0 del 7 giugno 2016) e le Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda (versione 1.0 del 7 giugno 2016). Il Manuale Operativo Sistri è un documento che illustra tutte le informazioni utili per l'utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi del nuovo DM n. 78/2016. Al suo interno troviamo una descrizione del Sistema di Tracciabilità SISTRI, la procedura con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi, le procedure generali e speciali nonché l'analisi di specifiche figure (raccomandatari marittimi, terminalisti e operatori logistici, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi per il riciclaggio ed il recupero e associazioni imprenditoria-

li). Un focus particolare è dedicato alla regione Campania e alle procedure di emergenza. Le Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda si propongono quale strumento di supporto informativo ai soggetti, obbligati o che aderiscono su base volontaria, interessati dall'iscrizione al SISTRI ed alla gestione del proprio fascicolo azienda. Le procedure contenute si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 n. 78 e sono redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del Regolamento. Si regolano in esse, l'iscrizione al SISTRI (modalità di iscrizione e procedure speciali di iscrizione), la modalità di pagamento dei contributi, la distribuzione dei Dispositivi e delle Black box. Inoltre si disciplinano la gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza, le comunicazioni al SISTRI e l'interoperabilità.

### **RAEE. Ritiro gratuito di RAEE di piccolissime dimensioni.**

Uno schema di Decreto Ministeriale dell'Ambiente stabilisce "modalità semplificate" per il ritiro gratuito (uno contro zero) da parte dei Distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni.

E' attualmente in fase di predisposizione un decreto del Ministero dell'Ambiente che, nelle intenzioni, stabilisce "modalità semplificate" per il ritiro gratuito (uno contro zero) da parte dei Distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni, raccolti in appositi contenitori, posti all'interno del punto vendita o in prossimità immediata dello stesso. Sulle dichiarazioni "semplificazioni" è lecito nutrire qualche riserva, visti i contenuti delle disposizioni normative, che, di seguito, sinteticamente riportiamo:

- il distributore dovrà compilare un "modulo di annotazione", (diverso rispetto allo Schedario del ritiro dei RAEE uno contro uno) tutte le volte in cui i contenitori per la raccolta dei RAEE uno contro zero verranno svuotati in quelli destinati al Deposito preliminare alla raccolta (il luogo di raggruppamento nel "retrobottega");
- i flussi di RAEE raccolti con il criterio dell'uno contro uno vanno tenuti distinti da quelli dei RAEE ritirati uno contro zero (anche se in entrambi vi si possa trovare, ad esempio, lo stesso cellulare o la stessa lampadina);
- nell'ambito dei flussi di RAEE uno contro zero i rifiuti pericolosi dovranno essere tenuti separati dai non pericolosi;
- il documento di trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni è nuovo e diverso rispetto a quello già previsto per il trasporto dei RAEE uno contro uno.



### **Fatturazione elettronica "B2B". Fase di sperimentazione. Documentazione tecnica per l'utilizzo del "Sistema di Interscambio" ("Sdi").**

Disponibili le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del "Sistema di Interscambio" ("Sdi") - la piattaforma in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni - anche nei rapporti commerciali tra privati ("B2B").

Si informa che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del "Sistema di Interscambio" ("Sdi") - la piattaforma in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni - anche nei rapporti commerciali tra privati ("B2B"). La fase di sperimentazione è stata promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del "Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica". In particolare, le bozze delle specifiche tecniche disponibili descrivono le regole da osservare per utilizzare il "Sistema di Interscambio" e la struttura della fattura elettronica - ordinaria o semplificata - che dovrà essere veicolata dal sistema. La sperimentazione mira a risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero presentarsi e si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre. Sulla base dei feedback ricevuti, saranno consolidati i supporti e le regole del processo. Al riguardo, si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2017, le imprese ed i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il "Sistema di Interscambio" ("Sdi"), oggi disponibile solo per i clienti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale facoltà è prevista dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, emanato in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (L. 23 marzo 2014, n. 11). Il "Sistema di Interscambio" funzionerà, in pratica, con regole procedurali identiche a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle Pubbliche Amministrazioni; infatti il formato in uso è stato integrato per rappresentare anche le fatture destinate ai soggetti privati ("B2B"). Le bozze dei documenti tecnici sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) seguendo il seguente percorso: Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche in bozza.

### **Beni materiali strumentali nuovi. Maggiorazione del costo di acquisizione.**

Forniti importanti chiarimenti sulla maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. "super ammortamento").

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23 del 26 maggio 2016, recante: "Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. "super ammortamento")".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo al cosiddetto "super ammortamento", cioè la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla Legge di stabilità 2016.

Di seguito si illustrano i principali aspetti esaminati dall'Amministrazione finanziaria.

#### **Soggetti interessati**

L'agevolazione in esame si applica:

- a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- agli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. "regime dei minimi" oppure il c.d. "regime di vantaggio".

L'agevolazione in esame è esclusa per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il c.d. "regime forfetario".

#### **Investimenti**

Il suddetto beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore e non anche al concedente. Secondo l'Agenzia, in base al tenore letterale della norma che fa riferimento ai "canoni di locazione finanziaria", rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio; per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali. Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore

al solo scopo dimostrativo. Sono esclusi gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni.

#### Ambito temporale

La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, l'Agenzia precisa che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione debba seguire le regole generali della competenza (art. 109, commi 1 e 2, TUIR) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

#### Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio consiste in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. Secondo l'Agenzia, la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita: per quanto riguarda l'ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (art.102, TUIR) e per l'esercizio dell'arte o della professione (art. 54, TUIR), in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa; per il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per maggiori informazioni rimandiamo le aziende interessate alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Agevolazioni.

## Imprese e società



**Contratti di vendita di beni o servizi online. Piattaforma ODR. Obbligo pubblicazione banner.**

**Il Ministero dello Sviluppo Economico rende disponibili 4 modelli di web banner cliccabili.**

L'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese, stabilite nell'U.E., che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) - Regolamento (UE) n. 524/2013- riguarda, infatti, le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online. Per agevolare le imprese in questo obbligo, il Ministero dello Sviluppo economico, con apposita circolare del 31 maggio 2016, ha reso disponibili 4 modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, per collegarsi alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti web per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 14 del Regolamento 524. Il testo della circolare unitamente ai modelli di banner sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/>

**Privacy. Guida informativa del Garante sul nuovo Regolamento Ue.**

Publicato sul sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) una Guida informativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet una Guida informativa inerente il nuovo Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (vedi ANGAISA Informa n. 392). La Guida è disponibile sul sito internet: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## Lavoro



**Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.**

**Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di maggio.**

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base

2015=100, è risultato, per il mese di maggio 99,70.

## Previdenza



**Nuovo incentivo assunzioni disabili. Decreto legislativo 151/2015.**

**Diramate da parte dell'INPS le indicazioni operative che consentono di fruire del nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità.**

Rendiamo noto che l'INPS ha diramato le indicazioni operative che consentono la fruizione del nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 151/2015, che ha apportato significative modifiche alla disciplina di cui alla legge 68/99. In particolare le nuove disposizioni, al fine di favorire un maggiore inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevedono un'agevolazione di tipo economico a favore dei datori di lavoro che assumono, che varia a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto e della tipologia di contratto applicato. La gestione dell'incentivo è affidata all'INPS.

#### Datori di lavoro beneficiari

Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

#### Lavoratori per cui spetta l'incentivo

1. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui citate tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L'incentivo non è fruibile per altre categorie protette di lavoratori che, seppure aventi diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.

#### Rapporti incentivati

Sono interessati dall'agevolazione:

- assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016;
- assunzioni, anche a tempo determinato,

- di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con invio in missione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; in tali ipotesi, i benefici economici per assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore; l'agevolazione, inoltre, non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia oggetto di somministrazione;
  - rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
  - rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

#### Misura e durata beneficio

Come già accennato, la misura dell'agevolazione varia a seconda del grado di disabilità del lavoratore assunto e della tipologia di rapporto di lavoro, come di seguito specificato:

1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
2. per assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
3. per assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto ed alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:

1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
2. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 % o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
3. per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione

della capacità lavorativa superiore al 45%: sessanta mesi;

4. per assunzioni a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: per tutta la durata del rapporto (purché lo stesso non sia inferiore a 12 mesi).

L'incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate e l'autorizzazione alla fruizione dello stesso segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

#### Condizioni per fruizione incentivo

L'agevolazione è subordinata:

- a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi stabilita dall'art.31 del decreto legislativo 150/2015;
- c) alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione (art. 31, lett. f, d.lgs. 150/2015);
- d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (art. 33 e Capo I° Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014).

#### Compatibilità con altri incentivi

Poiché la possibilità di cumulo tra il beneficio ex articolo 13 della legge n. 68/1999 ed altre agevolazioni contributive era già prevista, nel limite del 100% dei costi salariali (retribuzione lorda e contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per ciascun periodo di occupazione), il nuovo incentivo risulta compatibile con le seguenti agevolazioni:

- incentivo all'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni (legge 92/2012 art. 4, commi 8-11), nel limite del 100% dei costi salariali;
- esonero contributivo di cui alla legge 208/2015, senza limitazioni in quanto la compatibilità, in questo caso, non è fra due provvedimenti inerenti ad aiuti di Stato;
- bonus occupazionale di cui al Programma "Garanzia Giovani", nel limite del 100% dei costi salariali.

#### Esclusioni

L'incentivo non è cumulabile con altre age-

volazioni di natura economica, quali:

- a) incentivo per l'assunzione di giovani genitori (decreto Ministro gioventù 19.11.2010);
- b) incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge 92/2012, art. 2).

## Giurisprudenza



### Caduta di un cliente all'interno dei locali commerciali per pavimento scivoloso. Ne risponde il titolare dell'attività.

La Corte di Cassazione stabilisce che ne risponde il titolare dell'esercizio, essendo egli il custode della cosa, con un poterdovere di relativa vigilanza, controllo e gestione dello stato dei luoghi.

La Corte di Cassazione Civile, con la recentissima sentenza n. 13222/2016 ha sottolineato che il proprietario dell'attività, in veste di custode della cosa (nel caso di specie, trattasi di un esercizio pubblico di rivendita di pane), avrebbe dovuto impedire, ad esempio, l'accesso con ombrelli bagnati all'interno del locale, gestire l'afflusso di clientela in modo da evitare sovraffollamenti atti ad ostacolare l'asciugatura della pavimentazione, o, ancora, apporre materiali (tappetini) antiscivolo sul pavimento, escludendosi che il suddetto titolare, con riferimento alle forti precipitazioni atmosferiche, potesse addurre ad un caso fortuito o di forza maggiore idoneo a sgravarsi dalla relativa responsabilità per danni. La sentenza n. 13222/2016 è disponibile sul sito internet:

[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:  
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

